

N. R.G. 60278/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

QUINTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **60278/2019** promossa da:

FRABIC IMPORT EXPORT SARL (C.F. 00020404031), con il patrocinio dell'avv. BULGARELLI ALDO (rinunciante al mandato), elettivamente domiciliato in PIAZZA BRA', 26/D 37121 VERONA presso il difensore avv. BULGARELLI ALDO

MOURAD ABDENNEBI (C.F. BDNMRD69H11Z301Q), con il patrocinio dell'avv. BULGARELLI ALDO (rinunciante al mandato), elettivamente domiciliato in PIAZZA BRA', 26/D 37121 VERONA presso il difensore avv. BULGARELLI ALDO

ATTORE/I OPPONENTI

contro

ARGO TRACTORS S.P.A. (C.F. 03876290374), con il patrocinio dell'avv. DE CAPOA ANTONIO e elettivamente domiciliato in VIA D'AZEGLIO, 58 40123 BOLOGNA presso lo studio dell'avv. DE CAPOA ANTONIO

CONVENUTO OPPOSTO

CONCLUSIONI

Parte opposta ha concluso come da foglio depositato telematicamente ed allegato al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 4868/2019, Tribunale di Milano, Sarl Frabic Import Export e Abdennebi Mourad hanno citato in giudizio Argo Tractors S.p.a. chiedendo, in



via preliminare, di accertare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in sede monitoria e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto delle domande dell'opposta.

Allegava, a tal fine, che:

- la clausola sulla giurisdizione italiana, contenuta nelle condizioni generali di vendita, era nulla per difetto di specifica sottoscrizione, a mente dell'art. 1341, co. 2, c.c.;
- il contratto di distribuzione di macchine agricole prevedeva, all'art. 21, l'applicazione della legge algerina nonché una clausola compromissoria con deferimento della giurisdizione esclusiva alla Camera di Commercio Internazionale di Parigi per tutti i contenziosi che sarebbero potuti sorgere tra le parti nel quadro dell'accordo di distribuzione;
- la lettera di garanzia prodotta in sede monitoria non conteneva alcuna clausola sulla giurisdizione del giudice italiano e, pertanto, il giudice competente avrebbe dovuto essere quello di residenza dei convenuti; la garanzia era stata rilasciata da Mourad in Algeria, ad Ain M'Lila e, conseguentemente, era regolata dalla legge algerina;
- il rapporto tra le parti era in corso sin dal 2011; alla Sarl Frabic sarebbe stato concesso, sin dall'inizio, un contributo per il supporto allo sviluppo del mercato, rappresentato dalle note di credito, fatture e comunicazioni prodotte agli atti, relative agli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, per complessivi 505.099,74 euro; tale contributo non era tuttavia stato mai corrisposto, così come non sono stati dedotti gli importi percentuali, per euro 353.463,25, riconosciuti alla Sarl Frabic con le comunicazioni e-mail del 10 settembre 2013 e 26 maggio 2014, relative agli acquisti effettuati dall'opponente per la partecipazione e l'esecuzione di alcune gare d'appalto in Algeria.

Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita Argo Tractors S.p.a., chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria e, in ogni caso, la condanna degli opposenti al pagamento di euro 1.402.155,90. Deduceva, a tal fine, che:

- l'opponente non aveva contestato né la consegna dei trattori, né il prezzo pattuito, né l'origine e l'ammontare del credito azionato in sede monitoria, limitandosi ad eccepire un controcredito basato su note di credito non pertinenti alla causa in esame ma riguardanti precedenti rapporti chiusi e definiti da anni, anteriori peraltro alla prestazione della garanzia per totali 1.500.000,00 euro;
- l'opponente si era resa gravemente inadempiente rispetto all'obbligo di pagamento dei trattori di volta in volta acquistati dalla Argo Tractors, in forza del contratto di vendita, arrivando a maturare un debito di Euro 1.402.155,90;
- la controparte aveva inoltre riconosciuto, in più occasioni, per mezzo del proprio legale rappresentante, il proprio debito;
- Mourad era personalmente responsabile in forza di garanzia personale dallo stesso conferita;



- la giurisdizione italiana e la competenza del Tribunale di Milano, relativamente alla controversia in materia di compravendita di trattori, era sancita all'art. 12 delle condizioni generali di vendita, allegato A del contratto di distribuzione stipulato tra Argo Tractors e Sarl Frabic; tale clausola doveva ritenersi valida ed efficace a mente dell'art. 25 del Regolamento UE/1215/2012, il quale prescriveva esclusivamente il rispetto della forma scritta *ad substantiam*, senza imporre la specifica sottoscrizione;
- l'art. 21 del contratto di distribuzione era applicabile alle sole ed esclusive controversie che avrebbero potuto insorgere tra casa concedente e distributore nell'ambito del contratto di distribuzione, contratto da tenersi ben distinto rispetto ai contratti di fornitura ed ai sottostanti ordini di acquisto;
- la competenza giurisdizionale italiana relativa alla domanda di garanzia era determinata sia dal Reg. UE/1215/2012, art. 8, co. 1, n. 2, sia dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;
- i controcrediti opposti in compensazione erano inesistenti, oltre che non attinenti al rapporto contrattuale di cui è causa; non erano, peraltro, mai stati richiesti sino al momento del presente giudizio, nonostante il loro ammontare e la loro risalente data.

L'opposta disconosceva, infine, i documenti prodotti, contestandone la provenienza e la veridicità.

In limine litis, il difensore degli opposenti rinunciava al mandato e non è mai intervenuta nomina di nuovo difensore; istruita la causa con deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e produzione documentale, all'udienza del 24.3.2022 parte opposta precisava le conclusioni e il giudice, assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica tratteneva la causa matura per la decisione.

Il Tribunale osserva.

L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.

Sulla sussistenza della giurisdizione italiana nella causa in esame, con riguardo alla posizione della società opponente, si osserva quanto segue.

La giurisdizione italiana sulla controversia relativa alla domanda di adempimento delle obbligazioni derivanti dall'acquisto dei trattori prodotti da Argo Tractors deve essere riconosciuta in forza dell'art. 12 delle condizioni generali di vendita, prodotte *sub doc. 2*, dalla convenuta: "*12 JURIDICTION ET LOI APPLICABLE. Le contrat d'achat, finalisé par une confirmation de la commande, doit être entièrement régi et soumis aux dispositions de la loi italienne. Tout différend qui pourrait surgir entre les parties, dans le cadre de la convention d'achat, doit être réservé à la compétence exclusive de la Cour de Milan*".

Il tenore letterale di tale clausola, infatti, attribuisce al Tribunale di Milano la competenza esclusiva a decidere di tutte le controversie relative ai rapporti di compravendita tra le parti. Individuando un



giudice nazionale, tale clausola implicitamente elegge la giurisdizione italiana. Con disposizione espressa, inoltre, viene scelta la legge italiana quale legge applicabile alla controversia.

Contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, il requisito della specifica sottoscrizione di cui all'art. 1341, co. 2, c.c., non si applica ai patti sulla giurisdizione, né a quelli di scelta convenzionale della legge applicabile e, relativamente alla competenza territoriale, alcuna eccezione è stata validamente formulata.

La validità della clausola di cui all'art. 12 delle condizioni generali di vendita deve essere valutata alla stregua della legge italiana e, dunque, dell'art. 4, co. 1, l. 218/1995, trattandosi di accordo intervenuto con un soggetto domiciliato in un Paese terzo. Ai sensi del disposto citato, la giurisdizione *“nondimeno sussiste se le parti l'abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto”*.

Come evidenziato da parte opposta, la Corte costituzionale, con sentenza 428/2000, ha da tempo aderito al condivisibile orientamento che nega l'applicabilità dell'art. 1341, co. 2, ai patti di proroga della giurisdizione. L'introduzione dell'art. 4, co. 1, l. 218/1995, *“ispirato dall'esigenza di favorire l'esplicazione dell'autonomia privata nella scelta della giurisdizione, limitando i requisiti formali richiesti, rende oggi praticabile l'opposta opzione ermeneutica, intesa ad escludere dalla portata precettiva degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le deroghe convenzionali alla giurisdizione, ormai esaustivamente regolate, quanto ai requisiti di forma, dal citato art. 4 della legge n. 218 del 1995: a nulla rilevando in contrario (date le già viste ragioni sistematiche imposte dall'art. 833 cod. proc. civ.) la circostanza della loro previsione in condizioni generali di contratto, in moduli o formulari predisposti dall'altro contraente”*.

Non è, dunque, necessaria la specifica sottoscrizione della clausola, essendo sufficiente la sottoscrizione del contratto scritto in cui essa è contenuta.

Al caso in esame, non è nemmeno applicabile la clausola arbitrale dedotta all'art. 21 del contratto di distribuzione.

La clausola arbitrale invocata dall'opponente è, appunto, contenuta nel contratto di distribuzione e, conseguentemente, non trova applicazione in una controversia relativa alla domanda di adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di compravendita. Si tratta di due contratti distinti, con finalità differenti, redatti su due documenti diversi (doc. 1, il contratto di distribuzione; doc. 2, le condizioni generali di vendita), e diretti a disciplinare, rispettivamente, i rapporti discendenti dall'accordo di distribuzione e quelli derivanti dai vari ordini di acquisto. Inoltre, anche a voler considerare collegati i due contratti, il principio ermeneutico di cui all'art. 1367 c.c. impone di attribuire, alle rispettive clausole 12 delle condizioni generali di vendita e 21 del contratto di distribuzione, un proprio ed



autonomo ambito di applicazione, al fine di interpretarle *“nel senso in cui possono avere qualche effetto”*.

In conclusione, al caso in esame, deve farsi applicazione alla clausola 12 delle condizioni generali di vendita che elegge la giurisdizione italiana e individua, come legge applicabile, quella italiana. Tale clausola, per le ragioni già esposte, deve essere dichiarata valida ed efficace relativamente alla parte in cui conviene la giurisdizione italiana.

La giurisdizione italiana sussiste anche con riguardo alla posizione del fideiussore Abdennebi Mourad. Abdennebi Mourad è stato ingiunto al pagamento della somma di euro 1.402.155,90, per aver garantito personalmente le obbligazioni della società Sarl Frabic.

La giurisdizione italiana relativa alla pretesa in esame sussiste in virtù degli artt. 3, co. 2, l. 218/1995 e 6, co. 1, n. 2, Convenzione di Bruxelles del 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

L'art. 3, co. 2, l. 218/1995, attribuisce la giurisdizione italiana anche in base *“ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione”*.

La Convenzione di Bruxelles del 1968, tutt'ora applicabile alle controversie con convenuti domiciliati in Paesi Terzi, disciplina espressamente la giurisdizione in materia di azioni di garanzia, stabilendo che il convenuto può essere citato *“davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale”* (art. 6, co. 1, n. 2).

Conseguentemente, deve essere affermata la giurisdizione italiana a conoscere della domanda di adempimento della garanzia personale.

Non può parimenti applicarsi il foro del consumatore. Abdennebi Mourad, in più circostanze, si è qualificato *“Gerant”* della società Sarl Frabic Import Export, sottoscrivendo i contratti oggetto di giudizio in qualità di legale rappresentante della società opponente, circostanza non contestata in giudizio. Di conseguenza, in virtù del principio sancito dalla Corte di Giustizia (19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras), egli non può godere della protezione consumeristica, avendo stipulato la garanzia personale nell'ambito della propria attività professionale: *“la nozione di «consumatore», ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo (v. sentenza Costea, C-110/14, EU:C:2015:538, punto 21). Essa deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame*



rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione. Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come «consumatore» ai sensi della suddetta direttiva (v., in tal senso, sentenza Costea, C-110/14, EU:C:2015:538, punti 22 e 23). Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata" (C.G., C-74/15, cit.; in tal senso, altresì, Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., (ud. 10/06/2021) 16-11-2021, n. 34515).

Nel merito, il corrispettivo per i trattori compravenduti risulta dovuto nella misura richiesta.

È pacifico, poiché non specificamente contestato, che Argo Tractors abbia consegnato diversi trattori alla Sarl Frabic ed è documentale che tra le parti siano state concluse delle condizioni generali di vendita per disciplinare i singoli ordini (doc. 2 conv.).

Anche l'individuazione dei beni compravenduti è resa possibile dalle bolle di spedizione prodotte in atti (doc. 4 conv.) in cui sono precisati, specificamente, i trattori ordinati e consegnati, con il relativo prezzo ; le fatture emesse, corrispondenti ai trattori indicati nelle bolle di spedizione non sono state mai contestate, né in sede giudiziale né in sede stragiudiziale; l'importo complessivo azionato in sede monitoria è la somma algebrica dei prezzi dettagliatamente indicati nelle bolle di spedizione e nelle relative fatture fiscali.

Per quanto riguarda la prova del prezzo pattuito per i trattori compravenduti, le bolle di spedizione e le fatture emesse costituiscono, in caso di mancata contestazione del rapporto, *“un valido elemento di prova”* (Cass. civ. Sez. III, Sent., 15-05-2018, n. 11736), *“specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, come nella specie, senza muovere alcuna contestazione, le fatture stesse, nel corso dell'esecuzione del rapporto”* (Cass. civ. Sez. III, 03/07/1998, n. 6502; Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 05/06/2019) 21-10-2019, n. 26801).

Il prezzo dettagliato, per ciascun veicolo, nelle fatture e nelle bolle di spedizione risulta altresì comunicato nella missiva del 23 marzo 2018, con indicazione degli estremi delle fatture e dei loro importi. Rispetto a questa comunicazione, l'opponente nulla ha eccepito, né in sede stragiudiziale né in sede giudiziale, sicché si può attribuire a questa missiva, unitamente alle fatture, efficacia ricognitiva del prezzo convenuti tra le parti.



Le fatture nn. 6469/2016, 7153/2016, 8189/2016 e 9461/2016, ammontano, complessivamente, ad euro 1.552.155,93. Argo Tractors, nel ricorso monitorio, ha dato atto di aver ricevuto dei pagamenti parziali e di vantare, al momento dell'instaurazione del procedimento, un credito pari ad euro 1.452.240,93.

D'altro canto, l'opponente non ha contestato, neppure costituendosi in giudizio, la quantificazione del corrispettivo convenuto per i trattori consegnati, oggetto della pretesa monitoria, limitandosi ad eccepire il difetto di giurisdizione del giudice italiano e, nel merito, un ipotetico diritto ad un contributo (una percentuale sulle vendite) quale componente attiva da detrarre dal credito azionato in via monitoria che tuttavia è rimasto sprovvisto di prova.

Quanto all'eccepito controcredito costituito dall'asserito diritto al contributo, Sarl Frabic allega che sugli acquisti effettuati nel corso del rapporto sarebbe stato concordato un contributo, in suo favore, per il supporto allo sviluppo del mercato. Tale riconoscimento risulterebbe dalle note di credito emesse da Argo Tractors relativamente agli anni 2012, 2014, 2015, dalle richieste di note di credito, di cui quella sub doc. 10 si riferisce a tre delle fatture azionate in sede monitoria e da due mail del 2014. Tale documentazione, benché ad un esame sommario assai suggestiva, non ha però trovato i necessari riscontri in sede istruttoria.

Le e-mail prodotte che indicano un indirizzo di provenienza apparentemente riconducibile all'opposta, sembrerebbe attestare il riconoscimento a Frabic di un "support", ovvero di un contributo per le vendite, sia per gli anni 2012 (del 2%) sia per il 2014 nella misura fissa del 4% con previsione di una addizionale nel caso di raggiungimento di un minimo di ordini. Tuttavia, tali comunicazioni risalgono al 2014, non indicano la qualifica del mittente (Stefano Santachiara) e non è noto se egli fosse o meno in possesso del potere di rappresentanza dell'opposta. Esse, peraltro ed evidentemente, nulla dicono in merito ad eventuali accordi relativi al periodo cui si riferiscono le fatture del 2016 poiché sono di ben due anni antecedenti. Così come sono di anni precedenti le note di credito del 2013 (doc. 2) del 2014 (doc. 3 e 4) e del 2015 (doc. 6) che si riferiscono certamente a forniture e fatture diverse da quelle azionate in sede monitoria, poiché necessariamente antecedenti, e dunque a rapporti obbligatori pregressi e verosimilmente già esauriti. Le note di credito del febbraio 2016 (doc. 7 e 8) pure si riferiscono a fatture del 2015. Né costituisce prova sufficiente dell'esistenza del riconoscimento dell'ipotizzato contributo per il 2016 la richiesta di nota di credito prodotta sub doc 10 in relazione a tre delle fatture azionate in sede monitoria, poiché trattasi di un documento privo di sottoscrizione e la cui provenienza è fermamente contestata dall'opposta ed è rimasta priva di riscontro, non avendo l'opponente offerto alcuna prova al riguardo.

L'eccezione di compensazione, in mancanza di adeguato supporto probatorio, deve ritenersi di conseguenza priva di fondamento.



Tale conclusione trova conferma anche nella corrispondenza prodotta in atti dall'opposta relativa ai solleciti di pagamento e alle relative risposte da parte del legale rappresentate di Frabic.

Intanto nessun dubbio sussiste sulla personale obbligazione di ABDENNEBI MOURAD che nello stesso atto di citazione in opposizione riconosce la propria qualifica di garante per i debiti della società Frabic in forza della lettera sottoscritta in data 13.07.2016, prodotta sub doc 6 del fascicolo monitorio: *“Je soussigne Mr Abdennebi Mourad Gérant de la SARL FRABIC , m’engage par la présente à honorer au profit de ARGO TRACTORS le crédit de : 1 500 000.00 euros (Un million cinq cent mille euros) qui va être accordé à la Société FRABIC (REMISE DOCUMENTAIRE, paiement déferé 59 jours après la levé des documents). Ce document est délivré pour servir et valoir ce que de droit”*.

Con e -mail del febbraio 2018 il sig. Abdennebi Mourad confermava espressamente le proprie promesse di pagamento senza mai alcun accenno a note di credito o contributi dovuti da Argo Tractors ed ancora, in data successiva al sollecito del marzo 2018 (doc. 7) relativo specificamente alle fatture per cui è causa, nel gennaio 2019 ribadisce nuovamente il proprio riconoscimento di debito.

Il decreto ingiuntivo opposto deve essere pertanto integralmente confermato.

Alla luce del compendio documentale in atti che attesta la complessità dei rapporti commerciali tra le parti, non si ritiene che la spiegata opposizione, benché non meritevole d'accoglimento, rivesta i caratteri della lite temeraria e deve pertanto rigettarsi la domanda ex art. 96 c.p.c.,

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 55/14 e dell'attività difensiva svolta (al minimo per la fase istruttoria e decisionale coltivate in assenza dell'opponente).

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede

Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;

condanna Sarl Frabic Import Export e Abdennebi Mourad, in solido tra loro, a rimborsare ad Argo Tractors S.p.a. le spese di lite che liquida in euro 26.158,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, 15% spese generali.

Milano, 23 giugno 2022

Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola

